

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere *favorevole, nei limiti delle norme vigenti in materia*
 Capaccio (SA) *03/08/2012*

UFFICIO
 Il Responsabile del Servizio



PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere

Capaccio (SA)

UFFICIO
 Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno *07 AGO. 2012* e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
 dal _____
 al _____
 che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
 Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del *07 AGO. 2012*

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data *07 AGO. 2012*

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° *160* DEL *03/08/2012*

Oggetto: Disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive . Provvedimenti

L'anno duemiladodici il giorno *tre* del mese di *agosto*, alle ore *11,00* con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola	SI	
2	Barretta Rossana	SI	
3	Di Lucia Vincenzo		SI
4	Palumbo Maria Rosaria	SI	
5	Voza Eustachio	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta

Premesso che

- nell'iter di istruttoria della stragrande maggioranza di istanze che pervengono al S.U.A.P., uno dei sub procedimenti che riveste particolare importanza anche e soprattutto per la varietà di casistica, è la verifica edilizia sull'agibilità cioè il controllo del possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari da parte del locale o comunque dell'immobile presso il quale si intende attivare l'attività produttiva, attraverso adeguata certificazione di agibilità collegata all'immobile in oggetto;

- che la mancanza di tali requisiti può causare la sospensione dell'iter procedimentale se non attivare l'avvio del procedimento volto a denegare l'istanza di attività produttiva o comunque la sua inibizione, si è ritenuto opportuno dettagliare in questa sede la procedura da adottare, elaborata tenendo conto della realtà locale e della storia urbanistica della città;

Visti:

- il TU Legge Sanitaria;
- la L. n.13/89;
- la L. 46/90;
- il DM 37/2008;
- il D.Leg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area;

Ad unanimità dei voti presenti ;

delibera

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato, trascritto ed approvato ;
- di approvare come in effetti approva l'allegato disciplinare dei procedimenti amministrativi in tema di agibilità ;
- di incaricare il Responsabile dell'Area degli adempimenti gestionali ed organizzativi di competenza
- di dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Nell'iter di istruttoria della stragrande maggioranza di istanze che pervengono al S.U.A.P., uno dei sub procedimenti che riveste particolare importanza anche e soprattutto per la varietà di casistica, è la verifica edilizia sull'agibilità cioè il controllo del possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari da parte del locale o comunque dell'immobile presso il quale si intende attivare l'attività produttiva, attraverso adeguata certificazione di agibilità collegata all'immobile in oggetto.

Poiché la mancanza di tali requisiti può causare la sospensione dell'iter procedimentale se non attivare l'avvio del procedimento volto a denegare l'istanza di attività produttiva o comunque la sua inibizione, si è ritenuto opportuno dettagliare in questa sede la procedura adottata dal Servizio, elaborata tenendo conto della realtà locale e della storia urbanistica della città.

Si possono prospettare i seguenti casi, con l'elenco della documentazione da allegare all'istanza:

a) agibilità non esistente:

- dichiarazione, resa dal proprietario del locale o da tecnico abilitato, attestante che:
 - il fabbricato ove trovasi ubicato il locale, è sprovvisto di certificazione di agibilità e che è stato realizzato in epoca antecedente al 1934 (entrata in vigore del T.U. legge Sanitaria) e/o comunque antecedente al 1942 (entrata in vigore della Legge Urbanistica n. 1150 del 07/08/1942) o antecedente al 1968 (entrata in vigore della Legge Ponte) al di fuori dell'allora perimetrazione urbana;
 - il locale di che trattasi ha sempre avuto destinazione commerciale/artigianale;
 - il locale possiede i requisiti minimi igienico-sanitari;
 - nel caso in cui i servizi igienici siano sprovvisti di antibagno, quest'ultimo verrà realizzato mediante arredi mobili;
 - il locale possiede/non possiede i requisiti minimi di cui alla L. 13/89;
 - nel corso degli anni, trascorsi dalla costruzione dell'intero immobile ad oggi, nel locale siano stati eseguiti solo lavori riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non abbiano modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
 - nel caso di esecuzione di opere riguardanti impianti, le stesse riguardino solo semplici opere di adeguamento;
- copia di certificato di collaudo o, in alternativa, certificato di idoneità statica generale dell'immobile ed in particolare del locale interessato;
- visura catastale storica eseguita in data non antecedente a tre mesi;
- planimetria catastale storica;
- copie delle certificazioni di conformità relative agli impianti presenti nel locale, in base al D.M. 37/2008 e/o alla L. 46/90;
- certificazione di prevenzione incendi dei VV.FF. se dovuto;

b) agibilità rilasciata prima dell'anno 1960 aggiornamento agibilità esistente:

- dichiarazione, resa dal proprietario del locale o da tecnico abilitato, attestante che:
 - il fabbricato, ove trovasi ubicato il locale, è fornito di certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in epoca antecedente al 1960 (certificato d'uso della prefettura ovvero collaudo statico depositato al Genio Civile per opere incremento armato);
 - il locale di che trattasi, dal rilascio dell'agibilità ad oggi, ha sempre avuto destinazione commerciale/artigianale;
 - il locale possiede i requisiti minimi igienico-sanitari;

nel caso in cui i servizi igienici siano sprovvisti di antibagno, quest'ultimo verrà realizzato mediante arredi mobili;

il locale possiede/non possiede i requisiti minimi di cui alla L. 13/89;

nel corso degli anni, trascorsi dal rilascio dell'agibilità ad oggi, nel locale siano stati eseguiti solo lavori riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non abbiano modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;

nel caso di esecuzione di opere riguardanti impianti, le stesse riguardino solo semplici opere di adeguamento;

- estremi o copia della certificazione di agibilità originaria;
- certificato di collaudo o, in alternativa, certificato di idoneità statica generale dell'immobile ed in particolare del locale interessato;
- visura catastale storica eseguita in data non antecedente a tre mesi;
- planimetria catastale controfirmata in originale dal proprietario o da un tecnico abilitato contenente dichiarazione di conformità ai grafici allegati all'atto autorizzatorio rilasciato ed alla successiva certificazione di agibilità;
- copie delle certificazioni di conformità relative agli impianti presenti nel locale, in base al D.M. 37/2008 e/o alla L. 46/90;
- certificazione di prevenzione incendi dei VV.FF. se dovuta;

c) agibilità rilasciata in periodo ricompreso tra l'anno 1961 e l'anno 1989 aggiornamento agibilità esistente:

- dichiarazione, resa dal proprietario del locale o da tecnico abilitato, attestante che:

il fabbricato, ove trovasi ubicato il locale, è fornito di certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in epoca ricompresa tra l'anno 1961 e l'anno 1989 (entrata in vigore della L. 13/89 e della L. 46/90);

il locale di che trattasi, dal rilascio dell'agibilità ad oggi, ha sempre mantenuto la destinazione commerciale/artigianale;

il locale possiede i requisiti minimi igienico-sanitari;

nel caso in cui i servizi igienici siano sprovvisti di antibagno, quest'ultimo verrà realizzato mediante arredi mobili;

nel corso degli anni, trascorsi dal rilascio dell'agibilità oggi, nel locale siano stati eseguiti solo lavori riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non abbiano modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;

nel caso di esecuzione di opere riguardanti impianti, le stesse riguardino solo semplici opere di adeguamento;

- estremi o copia della certificazione di agibilità originaria;
- visura catastale storica eseguita in data non antecedente a tre mesi;
- planimetria catastale controfirmata in originale dal proprietario o da un tecnico abilitato contenente dichiarazione di conformità ai grafici allegati all'atto autorizzatorio rilasciato ed alla successiva certificazione di agibilità;
- copie delle certificazioni di conformità relative agli impianti presenti nel locale, in base al D.M. 37/2008 e/o alla L. 46/90;
- certificazione di prevenzione incendi dei W.FF. se dovuta;

d) agibilità rilasciata dopo l'anno 1989 aggiornamento agibilità esistente:

- dichiarazione, resa dal proprietario del locale o da tecnico abilitato, attestante che:

l'agibilità del locale, è stata rilasciata in epoca successiva all'anno 1989 (entrata in vigore della L. 13/89 e della L. 46/90);

il locale di che trattasi, dal rilascio dell'agibilità ad oggi, ha sempre mantenuto la destinazione commerciale/artigianale;

il locale possiede i requisiti minimi igienico-sanitari;

nel caso in cui i servizi igienici siano sprovvisti di antibagno, quest'ultimo verrà realizzato mediante arredi mobili;

il locale possiede i requisiti minimi di cui alla L. 13/89;

nel corso degli anni, trascorsi dal rilascio dell'agibilità ad oggi, nel locale siano stati eseguiti solo lavori riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non abbiano modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;

nel caso di esecuzione di opere riguardanti impianti, le stesse riguardino solo semplici opere di adeguamento;

- estremi o copia della certificazione di agibilità originaria;
- visura catastale storica eseguita in data non antecedente a tre mesi;
- planimetria catastale controfirmata in originale da un tecnico abilitato contenente dichiarazione di conformità ai grafici allegati all'atto autorizzatorio rilasciato ed alla successiva certificazione di agibilità.

Irreperibilità della documentazione tecnica (elaborati progettuali e/o agibilità):

Nei casi di cui alle lettere **b)**, **c)** e **d)** qualora la ricerca dell'elaborato progettuale approvato non sia andata a buon fine in quanto non rintracciabile presso gli uffici degli Enti competenti (Comune o Archivio di Stato), al fine di legittimare la preesistenza edilizia, occorre seguire la seguente procedura:

- verificare presso gli uffici degli Enti competenti (Comune e Archivio di Stato), la non reperibilità della documentazione tecnica necessaria (progetto, licenza edilizia, agibilità) comprovante la legittimità dell'immobile interessato, anche eventualmente attraverso apposita certificazione (nel caso dell'Archivio di Stato) attestante la non reperibilità della sopracitata documentazione, in tal caso la legittimazione edilizia è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.